



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**SETTORE I**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 317 DEL 00/04/2023**

Oggetto:	Rimborso contributo annuale Ordine degli Avvocati di Sciacca della somma versata dall'Avv. Giovanni Scoma - anno 2023
----------	---

**IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE**

**Premesso**

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 4.02.2013 è stato istituito un Ufficio Legale nominando responsabile dello stesso il dipendente di ruolo avv. Giovanni Scoma iscritto all'ordine degli Avvocati di Sciacca, elenco speciale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b) del Regio Decreto-Legge n. 1578 del 27.11.1933, per la cura delle cause e degli affari dell'Ente.

**Considerato:**

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 19.10.2015 - P.G. n. 79309, ha confermato un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (Tribunale del Lavoro di Treviso - sentenza n. 563 del 26.11.2010; Sezioni Riunite Corte dei Conti - delib. 1/contr/11 del 13.1.2011; Tribunale del Lavoro di Potenza, sentenza n. 152 del 25.1.2011, parere del Consiglio di Stato n. 678/2010, Corte di Cassazione - Sezione Civile n. 7776/2015 del 16.4.2015, Tribunale di Latina, sentenza n. 776/2012, Tribunale di Treviso, sentenza n. 563/2010, Tribunale di Bologna, sentenza n. 1183/2012), secondo cui l'ente pubblico è tenuto a rimborsare la quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati;

- che la Ragioneria Generale dello Stato, difatti, in risposta al Comune di San Donà di Piave (VE), ha fornito chiarimenti in merito al pagamento della tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati dell'avvocato-dipendente comunale ed all'eventuale estensione anche ad altre categorie di dipendenti iscritti ai relativi albi professionali, a seguito della sentenza della Corte di cassazione - Sez. Lavoro n. 7776/2015, pubblicata il 16.04.2015, che, in difformità da diverse pronunce emesse in sede di controllo da varie sezioni della Corte dei Conti, aveva affermato che il pagamento della predetta tassa dovesse gravare, in via normale, sull'Ente datore di lavoro: *"Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza*

*dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari";*

Osservato:

- che, inoltre, che sulla rimborsabilità della tassa, oltre ai tribunali prima elencati, si è anche espresso il Consiglio di Stato nel parere 23 febbraio 2011, n. 678, reso su un ricorso straordinario promosso da diversi legali di un'Avvocatura pubblica;

- che con detto parere, muovendo dal presupposto che sussiste un rapporto di esclusività che lega il dipendente e l'ente pubblico e che la prestazione resa assume carattere di continuità, i Giudici di Palazzo Spada giungono alla conclusione che la tassa in questione deve rimanere a carico dell'amministrazione di appartenenza, quale unica beneficiaria dei risultati ottenuti dall'avvocato pubblico, analogamente a quanto disposto dall'art. 1719 c.c. in tema di mandato;

Rilevato:

- che, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, assumono rilievo decisivo, in merito al pagamento della predetta tassa, la contemporanea presenza di due condizioni:

1) - il carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo ai fini dell'espletamento dell'attività del professionista;

2) - il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in regime di subordinazione, in cui l'Ente pubblico è l'unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività;

- che laddove sussistano entrambe le predette condizioni i costi della tassa di iscrizione all'albo professionale non possono che gravare sull'Ente pubblico;

- che, peraltro, con riferimento all'avvocato delle PA l'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati è requisito funzionale e necessario per poter assumere la difesa in giudizio dell'Ente, mentre sulla sussistenza della seconda condizione sopra illustrata non sussiste alcun dubbio già facendo riferimento alla legge sull'ordinamento professionale (R.d.l. 1578/1933);

Constatato:

- che l'Avv. Giovanni Scoma, Funzionario Avvocato risulta iscritto all'ordine degli Avvocati di Sciacca, elenco speciale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b) del Regio Decreto-Legge n. 1578 del 27.11.1933, per la cura delle cause e degli affari dell'Ente;

- che esercita l'attività professionale in regime di subordinazione esclusivamente per il Comune di Ribera, unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività;

- che ricorrono, pertanto, i presupposti cui la Ragioneria Generale dello Stato subordina la sussistenza dell'obbligo dell'Ente pubblico di farsi carico dei costi della tassa di iscrizione all'albo professionale dell'avvocato interno;

Osservato:

- che sulla rimborsabilità della tassa, oltre ai tribunali prima elencati, si è anche espresso il Consiglio di Stato nel parere 23 febbraio 2011, n. 678, reso su un ricorso straordinario promosso da diversi legali di un'Avvocatura pubblica;

- che con detto parere, muovendo dal presupposto che sussiste un rapporto di esclusività che lega il dipendente e l'ente pubblico e che la prestazione resa assume carattere di continuità, i Giudici di Palazzo Spada giungono alla conclusione che la tassa in questione deve rimanere a carico dell'amministrazione di appartenenza, quale unica beneficiaria dei risultati ottenuti dall'avvocato pubblico, analogamente a quanto disposto dall'art. 1719 c.c. in tema di mandato (cfr. anche molte altre Avvocature comunali - Pavia, Milano, Bologna ecc. ecc. - in cui l'onere della tassa di iscrizione viene comunemente sopportato dall'Ente di appartenenza);

Visto l'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione all'albo professionale dell'avvocato interno da parte dell'Avvocato Giovanni Scoma a favore dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca come da allegata ricevuta quota iscrizione di € 170,00 per l'anno 2023;

Preso atto che l'art. 1, comma 775, della legge 29.12.2022 n. 197 ha disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dalla art.74, comma 1, n. 12) D.Lgs.23 giugno 2011 n.118, aggiunto dall'art.1, lette.aa), D.lgs 10 agosto 2014 n.126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011, gli enti, essendo autorizzato l'esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione (2022/2025), definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (2023) nel limite dei dodicesimi le spese degli stanziamenti di competenza al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato e al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 23/06/2022 esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 e i relativi allegati;

Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 7 del 17.01.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l'anno 2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento dell'Ufficio Legale del Comune di Ribera

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

#### **DETERMINA**

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di impegnare la somma € 170,00, per il rimborso della quota di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Sciacca, all'Avvocato Giovanni Scoma, Funzionario del Comune di Ribera come da allegata ricevuta quota iscrizione di € 170,00 per l'anno 2023;

Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la somma di € 170,00 corrispondente ad obbligazione perfezionata, con imputazione al capitolo pertinente che risulta sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la stessa è esigibile;

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio
€ 170,00	1	4	1	10140702/1	2023

Di far presente che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto necessaria per il pagamento della suddetta quota di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Sciacca.

Di liquidare e versare l'importo di € 170,00 direttamente all'Avv. Giovanni Scoma;

Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti alla prenotazione dell'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, sono stati acquisiti il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario, pareri, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prenotazione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;


Di evidenziare che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ;

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Clemente.

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Ribera

Il Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Giovanna Clemente



Il Dirigente  
Dott. Raffaele Gallo





**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**Determinazione ad oggetto:** Rimborso contributo annuale Ordine degli Avvocati di Sciacca della somma versata dall'Avv. Giovanni Scoma - anno 2023

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**ESPRIME**

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno: 1977/2023

Importo: € 170,00

Missione : 1

Programma : 4

Titolo: 1

Capitolo: 10140702/1

Esercizio : 2023

Ribera,

20/4/2023

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Raffaele Gallo